



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Settore Tributi

SUAP  
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

via S.Nuvoletta 4 – c.a.p. 80016 -

ORDINANZA N. 09 DEL 06/12/2021

IL RESPONSABILE

Premesso che in data 02/12/2021, tramite protocollo Generale n. 34742 veniva acquisita al protocollo dell'Ente provvedimento interdittivo Antimafia n.0363697 del 02/12/2021 emesso dalla Prefettura di Napoli ai sensi degli artt. 84, e 91 del D.Lgs 159/2011, nei confronti di:  
Società "omissis" codice fiscale omissis;

vista l'istanza prot. 753 del 10/01/2017 della sig.ra omissis, nata Villaricca il omissis e residente in Marano di Napoli alla via omissis, in qualità di Legale Rappresentante della Società omissis, P.IVA omissis con sede legale in MARANO DI NAPOLI via omissis a seguito del quale con provvedimento n.1/2017 del 25/05/2017 veniva rilasciato il titolo abilitativo per svolgere l'esercizio dell'attività funebre, poi rinnovato con prot. gen. 17945 del 13/06/2019 a seguito di istanza prot. gen. 16504 del 31/05/2019

vista l'ordinanza n. 06 del 02/07/2019 prot. gen. N. 19836 del 02/07/2019 con la quale si disponeva, a seguito della nota del 02/07/2019 del UTG di Napoli dell'emissione del provvedimento n. 193429 di interdizione, la chiusura dell'esercizio, la consegna del titolo abilitativo e la rimozione delle insegne;

Considerato che il provvedimento interdittivo, per la sua natura cautelare di polizia e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di difesa sociale, a fini preventivi, non richiede la necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose (o di criminalità organizzata), o di un possibile condizionamento da parte di queste con le attività economiche oggetto della predetta concessione;

Considerato che,  
ai sensi dell'art.94 comma 3 del D.Lgs.159/2011 l'informativa antimafia è sufficiente affinché i soggetti di cui all'art.83 commi 1 e 2 provvedano alla revoca di autorizzazioni e/o concessioni rilasciate prima del ricevimento dell'informativa;

Ritenuto che, nella loro valenza complessiva, stante la finalità di prevenzione di polizia di sicurezza della speciale disciplina in materia antimafia, gli indizi raccolti e motivati dall'autorità prefettizia sembrano sufficienti a giustificare il provvedimento adottato;

Dovendo dare priorità a motivi di giustizia che impongono adempimenti tempestivi e restrittivi a carico dei destinatari dei provvedimenti di interdittiva antimafia;

Ritenuto non dover dare comunicazione di avvio del procedimento in quanto sussistono ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità del procedimento di cessazione dell'esercizio di attività commerciale per le motivazioni poc'anzi espresse;

Visto DPR 380/2001;  
Visto il R.D. 733/1931 TULPS;  
Visto l'art. 107 del DLGS 267/2000;  
Visto il DPR 160/2010;  
Vista la Legge Regionale n.01/2014;  
Vista la Legge 241/1990;  
Visto lo Statuto Comunale;

Accertata l'assenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del titolare all'emanazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 241/90;

### ORDINA

alla sig.ra omissis, nata Villaricca il omissis e residente in Marano di Napoli alla omissis, in qualità di Legale Rappresentante della Società omissis, P. omissis con sede legale in MARANO DI NAPOLI omissis,  
LA CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITA' per le motivazioni espresse in premessa;

### DISPONE

- all'ufficio segreteria la pubblicazione dell'albo pretorio on line del presente atto nei modi e termini stabiliti dalla Legge;
- trasmettere la notifica del presente alla sig. ra omissis, nata Villaricca il omissis e residente in Marano di Napoli alla omissis, in qualità di Legale Rappresentante della Società omissis, P.IVA omissis con sede legale in MARANO DI NAPOLI omissis;
- trasmettere al Comando di Polizia Municipale ed alla Legione Carabinieri Campania - Stazione di Marano di Napoli per i rispettivi controlli sull'osservanza della presente Ordinanza;

### AVVERTE

- che in caso di inadempienza si procederà previa diffida alla chiusura forzata dell'attività commerciale svolta abusivamente, mediante apposizione di sigilli e denuncia all'Autorità Giudiziaria;

il presente provvedimento è definitivo e, pertanto, è impugnabile con ricorso giudiziale presso il T.A.R. entro 60gg dalla notifica del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010 o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971



Il Responsabile del SUAP  
Dott. Paolo D'Auria